## REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 18782/2013

Revocazione sentenza

cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 9097

Oggetto

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Primo Pres.te f.f. - Rep.

Dott. RENATO RORDORF

- Presidente Sezione - Ud. 24/03/2015

Dott. RENATO BERNABAT

- Consigliere - PU

Dott. AURELIO CAPPABIANCA

- Consigliere -

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere -

Dott. VITTORIO NOBILE

- Consigliere -

Dott. ANGELO SPIRITO

- Rel. Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO

- Consigliere -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso 18782-2013 proposto da:

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PETRILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA, per delega in calce al ricorso;

2015

133



### contro

REGIONE STEREA ELLADA - GRECIA (già AUTOGESTIONE PREFETTIZIA DI VOJOTIA), in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso 10 dell'avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, rappresentata e difesa dall'avvocato JOACHIM LAU, per procura speciale, in atti;

### - controricorrente -

per revocazione della sentenza n. 11163/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 20/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Andrea PETRILLO per delega dell'avvocato Augusto Dossena, Joachim LAU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



### La Corte,

## rilevato che:

nel giugno 2006 il Presidente della Corte di appello di Firenze, su istanza dell'Autogestione Prefettizia di Vojotia in Grecia, dichiarò esecutiva la sentenza n. 137/97 del tribunale greco di Leivadia, che aveva statuito l'obbligo della Repubblica Federale di Germania di versare all'Autorità prefettizia di Vojotia, quale rappresentante in giudizio delle vittime civili di un massacro compiuto da militari dell'esercito tedesco nel corso della seconda guerra mondiale, la complessiva somma di dracme 7.600.000.000 a titolo di risarcimento dei danni;

propose opposizione al decreto la Repubblica Federale di Germania e, costitutasi in giudizio la suddetta Autogestione prefettizia, la Corte di appello di Firenze respinse l'opposizione;

propose ricorso per cassazione la Repubblica Federale di Germania, respinto da questa Corte con la sentenza n. 11163 del 20 maggio 2011;

ora, la Repubblica Federale di Germania propone ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 c.p.c. e 3 della legge n. 5 del 14 gennaio 2013, per la revocazione della citata sentenza della Corte di cassazione nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio a carico della Repubblica Federale di Germania ed in favore della Amministrazione Regionale della Vojotia;

in particolare, la Repubblica ricorrente fa rilevare che la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 marzo 2012 ha ritenuto che la Repubblica Italiana, nella fattispecie in questione, abbia violato il proprio obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale Tedesca gode nell'ambito del diritto internazionale, dichiarando esecutive in Italia le decisioni dei Tribunali greci per violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in Grecia dal Reich tedesco;

risponde con controricorso l'Autogestione Prefettizia di Viotia (ora Regione Sterea Ellada);

## osserva che:

la disposizione normativa dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in forza

Cons. Spirito est.



n. 11163 del 2011, ha stabilito che le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia (che, nel definire un procedimento di cui sia stato parte lo Stato italiano, abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile), anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;

l'istanza di revocazione in esame è divenuta, dunque, inammissibile a seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, sulla quale l'istanza stessa fonda;

siffatta ultima, particolare, evenienza comporta l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione

# Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015

Il Presidente

Colu Rolli

